



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FNOMCeO
CIG 8704286C07**

CHIARIMENTO N. 7

DOMANDA 1

In caso di partecipazione con un rti costituenda una delle mandanti può essere una associazione professionale che in quanto tale non possiede il requisito indicato al punto 7.1 pag. 13 del disciplinare "Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato”?

RISPOSTA 1

Si conferma che la mandante può essere un’associazione professionale. Infatti ai sensi dell’art. 3 lett. p) del D.lgs. 50/2016 che contiene la definizione di «operatore economico», *una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.*

La definizione di operatore economico data dall’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. definisce tale ogni soggetto che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, possono essere fatti rientrare tra questi soggetti le associazioni professionali.

Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - **applicabile in via di eterointegrazione al Disciplinare di gara** - i professionisti dovranno dichiarare l’appartenenza al relativo ordine professionale.

*Il Rup
Dott.ssa Antonella Cappabianca*